CAMERA DEI DEPUTATI N. 2059

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOI, COLUMBU

Presentata il 15 dicembre 1987

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche Riconoscimento della minoranza etnica sarda e della parità giuridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione del sistema del bilinguismo in Sardegna

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si sottopone all'attenzione del Parlamento ripropone un tema di massima importanza per il popolo sardo, già prospettato al Parlamento della Repubblica dal consiglio regionale della Sardegna con una proposta di legge derivata da altra di iniziativa popolare, per l'introduzione in Sardegna del « bilinguismo perfetto », corredata da 13 mila 650 firme di elettori sardi

Il consiglio regionale sardo in data 19 maggio 1981 presentava alla Camera dei deputati la predetta proposta di legge (che prese il n 2602) e che, all'inizio della IX legislatura, il 26 settembre 1983, riproponeva allo stesso ramo del Parlamento (con il n 535)

La presente proposta di legge vuole riaffermare il diritto della Sardegna ad ottenere, dal Parlamento della Repubblica italiana, una legge per il riconoscimento della minoranza linguistica sarda e per la legalizzazione del sistema del bilinguismo, con il fine di risolvere, non solo il problema linguistico, ma anche e soprattutto un antico ed irrisolto problema politico l'autonomia e l'identità della gente sarda Che il popolo sardo abbia diritto al riconoscimento, quindi alla tutela prevista dall'articolo 6 della Costituzione repubblicana, quale minoranza linguistica, non pare possa sussistere ulteriore fondato dubbio I più accreditati linguisti e studiosi (Wagner, Lausberg, Dressler, Coseriu, Terracini, Bottiglioni ed altri) hanno espresso parere pressoché unanimemente positivo sul fatto che il popolo sardo costituisca minoranza linguistica, così come positivo è il parere delle diverse scuole ed in primo luogo quella della Sardegna che a suo tempo prese

posizione ufficiale con la dichiarazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'università di Cagliari. Né va taciuto il fatto, ma occorre prenderne atto, che sulla predetta dichiarazione espressero parere favorevole una cinquantina di amministrazioni comunali adottando deliberazioni unanimi e redatte, in molti casi, in lingua sarda. Né va taciuto l'altro fatto relativo alla posizione delle forze politiche, quasi tutte favorevoli alla difesa della lingua sarda ed alla pratica del bilinguismo.

Il dibattito, sempre vivo, non pare, attualmente, evidenziare forze politiche e culturali che disconoscano la natura di lingua del sardo e quella di minoranza linguistica della popolazione sarda: la più numerosa minoranza, fra le varie « nazionalità », presente entro lo Stato italiano.

Tutto ciò è riconosciuto, oltre che nell'ambito regionale, anche fuori di esso se pensiamo agli studi del professor Sergio Salvi e, pur con qualche riserva, del professor Tullio De Mauro.

Lo stesso consiglio regionale lo riconosce nella proposta di legge avanzata al Parlamento.

È anche doveroso non tacere di alcune resistenze che, entro l'ambito regionale, si verificano sul problema linguistico. Ma questi « resistenti », sorreggono la loro contrarietà su ragioni di opportunità e di equilibrio politico più che su fondati elementi scientifici: questo li rende non credibili e li confina in una condizione minoritaria che rende ininfluente la loro posizione ai fini della risoluzione positiva del problema.

Né vale, per respingere l'istanza dei sardi, sostenere che il sardo non è lingua ma dialetto o, ancor più paradossalmente, parlata locale. Che il sardo non sia un dialetto ma una lingua lo dimostra, soprattutto, il fatto che la sua struttura non dipende da altra lingua ma è dotata di una sua specifica originalità strutturale: pertanto sostenere che il sardo è una parlata locale significa non avere chiaro cosa sia e cosa non sia una lingua.

I proponenti, quindi, sentono il dovere di mettere in guardia gli onorevoli colleghi contro il falso luogo comune secondo il quale il sardo, per essere contraddistinto da alcune varianti, non sarebbe, appunto, una lingua. È una osservazione inaccettabile (come ben sanno i sociolinguisti) dal momento che le naturali varianti lessicali hanno una struttura comune, uguale per tutte. Queste « numerose » varianti, come sostengono gli oppositori per opportunità, si identificano, di fatto, in due varianti fondamentali: quella settentrionale e quella meridionale. Quella meridionale, la più diffusa, è parlata ormai dai due terzi della popolazione che raggiunge, nel suo complesso, il 78 per cento dei sardofoni a livello familiare.

Una così alta percentuale di parlanti, onorevoli colleghi, dimostra due cose: la prima è quella di trovarci in presenza di una minoranza linguistica dentro lo Stato italiano (minoranza che è maggioranza in sede regionale), l'altra è quella di una popolazione che parla non un idioma locale ma una lingua viva non dipendente da altra.

Non può, quindi, non affermarsi che attraverso una corretta soluzione della questione linguistica verrebbe rispettato il più elementare, ma importante, principio del diritto del popolo ad avere il riconoscimento della sua « identità »: negare ai sardi ciò che « vuole » essere concesso ad altre minoranze linguistiche presenti in Italia significherebbe acuire i contrasti, le frustrazioni di un popolo che ha conosciuto sempre, nei secoli, le « ingiustizie della storia ».

Deve, inoltre, dirsi che riconoscere questa identità, questa minoranza linguistica, significa iniziare in Sardegna un « nuovo processo autonomistico »: sarebbe come far fare alla Sardegna un salto di qualità nel modo d'intendere l'autonomia per darle quel carattere, costituzionalmente riconosciuto, di « specialità » che ha perduto, se mai lo ha avuto, nella caduta dei valori (dato ormai storicamente accertato) dell'autonomia regionale.

Da quella caduta nasce e si sviluppa nell'isola il movimento per l'identità che opera un continuo confronto, e vuole ope-

rare un continuo confronto con le altre culture ed in tal senso si muove smentendo coloro i quali accusano i sardi di operare in un processo isolazionalistico, di ritorno alle radici, senza comprendere, invece, che la crescita sociale, culturale, civile si ottiene, e questo vogliono i sardi, soprattutto con il confronto e da esso si evince l'esistere della nazione sarda, con ciò intendendo un concetto etnico-culturale diverso da quello di nazione-stato.

La presente proposta di legge riprende il testo unificato elaborato durante la IX legislatura – dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati – introducendovi alcune modifiche che si sono rese necessarie perché quella che viene definita « minoranza linguistica » sia riconosciuta e tutelata dalla Repubblica quale « minoranza etnica » con diritto al sistema del bilinguismo ed alla parità giuridica della lingua sarda con quella italiana.

Le modifiche, rispetto al testo cui si fa cenno più sopra – ripreso, per altro, integralmente da altri gruppi politici presenti in Parlamento – riguardano in particolare:

l'articolo 1, che stabilisce la costituzione ed il riconoscimento di minoranza etnica per la popolazione della Sardegna, la sua tutela, l'introduzione del sistema del bilinguismo e la parità giuridica della lingua sarda con quella italiana;

l'articolo 2, che riconosce alla regione autonoma della Sardegna la competenza primaria per disciplinare, con propria legge, l'attuazione del riconoscimento e tutela stabiliti con l'articolo 1;

l'articolo 13, che ribadisce la competenza primaria della regione Sardegna a regolare con propria legge il nuovo *status* derivante dalla presente proposta;

l'articolo 15, che estende agli enti locali della Sardegna i benefici economici, previsti a carico dello Stato per le altre regioni, per gli obblighi derivanti dalla applicazione della legge che la regione autonoma della Sardegna emanerà ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della presente proposta.

La proposta di legge rimane, nelle altre parti, invariata rispetto a quella prodotta – a suo tempo – dalla Commissione di merito della Camera dei deputati. Il testo che non subisce variazioni può essere considerato un valido strumento « cornice » per quello che dovrà produrre il consiglio regionale della Sardegna, regione a statuto speciale la cui specialità – a detta di molti – consiste nel fatto di non essere stato mai interamente osservato ed attuato mentre, ormai, ha bisogno di essere riscritto!

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale, l'occitano ed il friulano.

2. La popolazione della Sardegna costituisce minoranza etnica.

3. La Repubblica riconosce la minoranza etnica sarda e ne tutela la lingua e la cultura ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione.

4. Nel territorio della regione autonoma della Sardegna è riconosciuta la parità giuridica della lingua sarda con la lingua italiana.

5. Nel territorio di cui al comma 4 è istituito il sistema del bilinguismo.

ART. 2.

1. L'ambito territoriale in cui si applica la tutela prevista dalle disposizioni degli articoli seguenti è delimitato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

2. La regione a statuto speciale della Sardegna disciplina con proprie leggi l'attuazione di quanto disposto ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1.

3. È demandato alle regioni il potere di disciplinare con legge il procedimento per l'adozione del decreto di cui al comma 1, prevedendo che esso sia promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati, che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento debba essere adottato quando sussistano le condizioni minime indicate nella legge stessa.

4. Restano salve le prerogative della regione Sardegna stabilite dal comma 2 del presente articolo.

ART. 3.

1. Nelle scuole materne ed elementari dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa, in via strumentale, al fine della migliore cognizione delle materie, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi all'educazione linguistica sono fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità, in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

5. Lo stesso decreto prevede forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i requisiti per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento.

ART. 4.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità stabilite dai commi 3 e 4 dell'articolo 3.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

ART. 5.

1. Iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni storico-culturali possono essere adottate nell'ambito della sperimentazione scolastica, ai sensi della normativa legislativa vigente.

ART. 6.

1. Gli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativo (IRRSAE) provvedono, con appositi corsi e con la collaborazione delle università, alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti.

ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, i membri dei consigli comunali e circoscrizionali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive

di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, il consiglio comunale può deliberare di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto con i cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

ART. 10.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

ART. 11.

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi siano stati prima dell'entrata in vigore della presente legge modificati,

hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della corte di appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui agli articoli 158 e seguenti del capo II, titolo VIII, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238; il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti.

ART. 12.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI sono incluse trasmissioni destinate alle popolazioni di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 13.

1. Le regioni, fatte salve le prerogative riconosciute alla regione Sardegna, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla legge stessa.

ART. 14.

1. Ogni regione in cui siano comunque presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzano una delle lingue ammesse a tutela.

ART. 15.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge vengono rimborsate dallo Stato nella misura del 75 per cento degli importi erogati.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso avviene in base ad un appropriato rendiconto, presentato dall'ente locale competente, con indicazioni dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti locali della Sardegna ancorché gli obblighi di cui al comma 1 derivino dalle leggi d'attuazione previste dal comma 2 dell'articolo 2.

ART. 16.

1. Le regioni provvedono alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

ART. 17.

1. Le norme regolamentari di cui ai precedenti articoli sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni interessate.

ART. 18.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono tutelati dallo statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

2. Eventuali disposizioni più favorevoli di questa legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

3. Nulla è innovato, per effetto della presente legge, nella tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

ART. 19.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, stimati in lire 5 miliardi annui e, per l'esercizio 1987, in lire 1 miliardo, si fa fronte con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al capitolo 6856, voce « Presidenza Consiglio dei ministri - Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ».